



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
Dott. Maria Tulumello	Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 554/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato
data 17 maggio 2022 a mezzo PEC e posta in decisione all'udienza
collegiale del 11/01/2023

da

██████████ (C.F. ██████████ ██████████

██████████ (C.F. ██████████) rappresentati e difesi dall'avv. ██████████

██████████ elettivamente domiciliati in VIA ██████████ 8 26100

CREMONA presso il difensore avv. ██████████ come da procura in

atti

APPELLANTI

contro

R. Gen. N. 554/2022

OGGETTO: Azione

revocatoria ordinaria

art. 2901 c.c.



██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) rappresentato e difeso
dall'avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. ██████████ ██████████ ██████████ VIA
██████████ BRESCIA.

APPELLATO

CONCLUSIONI

Dell'appellante

In totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 959/2022 ,
pubblicata in data 14 aprile 2022 e notificata in data 20 aprile 2022 , accertare
e dichiarare che l'unico scopo della compravendita del 28 aprile 2016
riguardante l'unità immobiliare sita nel Comune di Orzinuovi in via
██████████ n. ████E, identificata nel Catasto Fabbricati del predetto Comune
sez. NCT foglio ██████ mappale ██████ sub. 440=195 sub. 21 piano T-1-2 cat. A/3
classe 4 vani 6 sup. cat. mq. 151 rendita euro 511,29 e Catasto Fabbricati sez.
NCT foglio ██████ mappale ██████ sub. 4, piano S1, cat. C/6, classe 5, sup. cat. mq.
18, rendita euro 79,02, era quello solutorio, non revocabile ai sensi dell'art.
2901 c.c. terzo comma, in quanto l'intero prezzo ricavato dalla vendita è stato
destinato al pagamento del debito scaduto sul mutuo 004/95516, contratto
dalla signora ██████████ ██████████ con la ██████████ filiale di
Coccaglio e pertanto rigettare la domanda dell'attrice, con rifusione delle
spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.



In via istruttoria, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: 1- “ Vero che l’obbligazione relativa alla ipoteca volontaria iscritta a Brescia in data 25 luglio 2008 nn. 34778/8052 a favore della [REDACTED] per complessivi euro 400.000 è stata estinta in occasione della compravendita del 28 aprile 2016 tra la signora [REDACTED] ed il signor [REDACTED]. 2- “ Vero che il prezzo pagato tramite i due assegni circolari della Banca [REDACTED] di Ghedi n. 400558509 di euro 100.000 e n. 4005585819 di euro 65.000 è stato interamente e direttamente destinato alla estinzione del mutuo n. 004/95516, contratto dalla signora [REDACTED] con la Banca [REDACTED] filiale di Coccaglio , come da copie che mi si rammostrano quale documento n. 2”. 3- “ Vero che la debitrice signora [REDACTED] era già stata messa in mora fin dal gennaio 2015 per sette rate scadute di mutuo, come da raccomandata a.r. 13 gennaio 2015 che mi si rammostra quale documento n. 3”. 4- “ Vero che all’inizio dell’anno 2016, con la decadenza dal beneficio del termine, la Banca [REDACTED] aveva minacciato l’esecuzione forzata sul bene immobile garantito da ipoteca, sulla base del residuo debito indicato nel piano di ammortamento che mi si rammostra quale documento n. 4 “. 5- “ Vero che la signora [REDACTED] per evitare la messa all’asta, aveva chiesto aiuto al marito signor [REDACTED], in regime di separazione dei beni, al fine di estinguere il debito rendendosi acquirente della casa coniugale “. 6- “ Vero



che il signor [REDACTED] aveva dovuto ricorrere, per questo acquisto, ad un mutuo fondiario di 120.000 euro stipulato con la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], stipulato nella medesima data del 28 aprile 2016 ed avanti il medesimo notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] come da atto che mi si rammostra quale documento n. 5 “.

7- “ Vero che la signora [REDACTED] all’epoca della stipula dell’atto, non aveva altre risorse per far fronte a suo debito ipotecario nei confronti della Banca [REDACTED] [REDACTED] in quanto l’unico bene immobile del quale è stata intestataria era proprio quello compravenduto per estinguere il debito, come risulta dalla visura ipocatastale che mi si rammostra quale documento n.6 ” 8- “ Vero che la signora [REDACTED] tra l’anno 2014 e l’anno 2020 aveva aperto una partita iva come procacciatrice d'affari, ma il reddito ricavato da questa attività è servito per cercare di aiutare la propria famiglia, in particolar modo la madre”

9- “ Vero che la madre della signora [REDACTED] era costretta a vivere con la sola pensione di reversibilità del marito, senza poter contare sull’aiuto degli altri figli che di punto in bianco si erano ritrovati tutti senza un lavoro a causa del fallimento delle varie società”

Si indicano a testi:

direttore pro tempore c/o filiale [REDACTED] di [REDACTED] di Coccaglio

notaio [REDACTED] di Brescia, via [REDACTED]

signora [REDACTED] via [REDACTED] 25034 Orzinuovi



signor [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] b, 25034 Orzinuovi

signor [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] 25034 Orzinuovi

10) “ Vero che la signora [REDACTED] si era impegnata al rientro del debito

personale con [REDACTED] con il versamento di euro 300,00 mensili, come da dichiarazione del 20 giugno 2013, che mi si rammostra quale documento n. 14”

Si indicano a testi: direttore pro tempore c/o filiale [REDACTED]

[REDACTED] di Coccaglio; signora [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED]

25034 Orzinuovi; signor [REDACTED] via [REDACTED] 25034

Orzinuovi; signor [REDACTED] via [REDACTED] 25034 Orzinuovi

Ancora in via istruttoria, ordinare l’acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la Agenzia delle Entrate di Brescia, e l’esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della parte appellante signora [REDACTED] della copia della denuncia dei redditi maturati dalla signora [REDACTED] nell’anno 2014 e nell’anno 2015, antecedenti al momento della vendita dell’immobile.

Dell’appellato

Voglia l’Ill.ma Corte D’Appello di Brescia, respinta ogni avversa contraria, istanza ed eccezione reietta e disattesa nel merito e in via istruttoria, assunto ogni provvedimento di legge e del caso così giudicare:



in via preliminare processuale:

- dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti in giudizio dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta; - dichiarare inammissibile la domanda di acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la Agenzia delle Entrate di Brescia, e di esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia della denuncia dei redditi maturati dalla signora [REDACTED] nell'anno 2014 e nell'anno 2015, per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;

nel merito: - respingere l'appello e le domande tutte formulate dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in tutte le sue statuizioni la sentenza del Tribunale di Brescia n. 959/2022, depositata il 14/04/2022;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e IVA, in relazione a entrambi i gradi di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2021, [REDACTED] [REDACTED] srl conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] esponendo che: in data 23.9.2008, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] spa aveva concesso alla società [REDACTED] [REDACTED] srl un finanziamento di euro 1.500.000,00; [REDACTED]



██████████ aveva rilasciato a favore della Banca fideiussione omnibus; in data 16.10.2012, la debitrice principale era stata dichiarata fallita; il credito della Banca era stato acquistato dalla società ██████████ ██████████ con atto di compravendita del 28.4.2016, ██████████ ██████████ aveva venduto al marito ██████████ ██████████ la proprietà delle unità immobiliari site in Orzinuovi Via ██████████ n. ██████████E ed in tal modo si era spogliata dell'intero patrimonio immobiliare alla stessa riconducibile; l'immobile venduto era la casa coniugale della coppia. Deduceva che era evidente, oltre alla sussistenza del danno, anche la conoscenza dello stesso in capo sia alla venditrice sia all'acquirente. Chiedeva quindi la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita.

Costituendosi in giudizio, ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ esponevano che: la Banca ██████████ aveva messo in mora ██████████ ██████████ con raccomandata del 13.1.2015 e successivamente aveva "minacciato" l'inizio dell'esecuzione forzata; la debitrice, non avendo il denaro per pagare il debito, aveva chiesto aiuto al marito il quale, in data 28.4.2016, contestualmente alla stipula dell'atto di vendita, aveva acceso un mutuo fondiario con la ██████████ ██████████ per euro 120.000,00; contestualmente all'atto di compravendita ██████████ ██████████ aveva provveduto a versare alla creditrice ipotecaria ██████████ due assegni circolari per euro 165.000,00 ricevuti dal marito, con conseguente cancellazione dell'ipoteca. Allegavano



quindi che fosse dimostrato che la compravendita oggetto della domanda revocatoria aveva quale unico scopo quello di estinguere il debito verso la [REDACTED] [REDACTED]. Aggiungevano inoltre che [REDACTED] [REDACTED] era stata "a carico" di [REDACTED] [REDACTED] sino al 2014, mentre nel periodo compreso tra il 2015 e 2019 aveva lavorato quale procacciatore di affari; tuttavia il reddito percepito era stato utilizzato per aiutare la propria madre, che aveva quale unica fonte di reddito la pensione di reversibilità del marito; infine a partire dal gennaio 2020 la [REDACTED] aveva cessato la propria attività. Contestavano quindi la fondatezza dell'azione revocatoria, di cui in ogni caso eccepivano la prescrizione.

Con sentenza n. 952/2022, il Tribunale di Brescia dichiarava inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] srl l'atto di compravendita stipulato in data 28.4.2016 rep. 32592 racc. 6276 a rogito del Notaio dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] con cui [REDACTED] [REDACTED] aveva ceduto a [REDACTED] [REDACTED] le unità immobiliari site nel Comune di Orzinuovi in via [REDACTED] n. [REDACTED]. E, meglio descritte alla pagina n. 18 dell'atto di citazione; condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in motivazione; disponeva l'annotazione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II di Brescia.

Preliminarmente, il giudice di prime cure respingeva l'eccezione di prescrizione. Rilevato che il termine di prescrizione decorre da quando il



creditore ha la possibilità di conoscere la sussistenza dell'atto lesivo delle sue ragioni creditorie, evidenziava che l'atto di compravendita, pur stipulato in data 28.4.2016, era stato trascritto solamente il giorno 12.5.2016, mentre la citazione era stato notificato in data 6.5.2021 e quindi in data anteriore allo spirare del termine quinquennale .

Nel merito, in relazione alla dedotta esenzione dell'atto da revocatoria in quanto la compravendita sarebbe stata posta in essere al solo fine di tacitare il creditore ipotecario [REDACTED] richiamava il principio giurisprudenziale secondo cui *“non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche in parte per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, atteso che in tale ipotesi la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del pagamento di debiti scaduti, che è sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo per il debitore per procurarsi il danaro”* (Cass. 13435/2004).

Rilevava tuttavia che la convenuta [REDACTED] avendo allegato di avere lavorato dal 2015 sino al 2020 quale procacciatrice di affari, avrebbe dovuto dimostrare che i redditi percepiti non erano sufficienti per far fronte alle rate di mutuo; mentre in comparsa di costituzione, ella non aveva neppure dedotto



l'entità del proprio reddito , limitandosi ad affermare di averlo utilizzato per aiutare economicamente la propria madre. Concludeva che la mancata indicazione del reddito percepito, unitamente alla mancata prova che lo stesso fosse stato effettivamente devoluto alla madre, non consentiva di ritenere provato che l'alienazione del bene fosse l'unico mezzo per il debitore di procurarsi il denaro.

Ravvisava inoltre la sussistenza dei presupposti di cui all'art 2901 c.c. atteso che l'immobile era l'unico bene della [REDACTED] e che parte acquirente ne era a conoscenza essendo il marito.. Sottolineava che, al contempo, non fosse stato negato che egli fosse parimenti a conoscenza del debito che la moglie aveva nei confronti della banca [REDACTED] [REDACTED] poi oggetto di cessione alla attrice.

Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2022, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] chiedevano, in riforma della impugnata sentenza, previo espletamento delle istruttoria orale ed acquisizione ex artt 213 c.p.c. e 210 c.p.c delle dichiarazioni dei redditi della venditrice, che si accertasse la esclusiva natura solutoria della compravendita in data 28 aprile 2016 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Orzinuovi in via [REDACTED] n. [REDACTED]. E, in quanto l'intero prezzo ricavato dalla vendita era stato destinato al pagamento del debito scaduto derivante dal mutuo n.004/95516, contratto da [REDACTED] [REDACTED] con la [REDACTED] filiale di Coccaglio e che



pertanto si rigettasse la domanda di controparte, con rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva [REDACTED] srl chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza .

Con provvedimento in data 11 gennaio 2023 , la Corte tratteneva la causa in decisione e concedendo termine di giorni 53 per il deposito della comparsa conclusionale a decorrere da tale data ed ulteriori 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la difesa degli appellanti censura la sentenza in relazione al rilievo che non fosse stata fornita la prova che i redditi percepiti non erano sufficienti a far fronte alle rate di mutuo.

Afferma che [REDACTED] non aveva indicato i redditi percepiti per il semplice motivo che nel primo anno di attività di procacciatrice di affari aveva avuto un fatturato di 500 (cinquecento) euro, e quindi un reddito minimo, che non le avrebbe permesso di far fronte all'intero debito residuo ipotecario che ammontava nel gennaio 2015 ad almeno 180.000,00 euro, come risultava dal piano di ammortamento del mutuo, prodotto quale documento n. 4. Precisa che la venditrice aveva avuto nel 2014 un reddito complessivo di euro 620,00 (500 euro di fatturato e 120 euro di rendita catastale della abitazione che poi sarebbe stata costretta a vendere).

Censura che erroneamente il Tribunale non ha accolto la richiesta di



esibizione ex art. 210 c.p.c. dei redditi della signora [REDACTED] richiesta dalla parte attrice nella sua memoria di replica ex art. 183 sesto comma n. 3 e poi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Chiede quindi che la Corte verifichi l'esattezza di questi dati mediante richiesta di acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la Agenzia delle Entrate di Brescia, e con un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della stessa parte appellante, delle copie delle denunce dei redditi percepiti dalla venditrice [REDACTED] [REDACTED] negli anni 2014 e 2015, e quindi antecedenti al momento della vendita dell'immobile.

La difesa degli appellanti censura inoltre la mancata ammissione delle prove orali, mediante le quali sarebbe stato dimostrato che la signora [REDACTED] tra l'anno 2014 e l'anno 2020 aveva aperto una partita iva come procacciatrice d'affari, ma che il modesto reddito ricavato da questa attività era servito per aiutare la propria famiglia, in particolar modo la madre che poteva contare solo sulla pensione di reversibilità.

Infine gli appellanti stigmatizzano che il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento alle rate di mutuo, mentre avrebbe più propriamente individuato l'obbligazione da adempiere nel residuo debito ipotecario di € 165.000,00, dal momento che il contratto di mutuo si era irrimediabilmente risolto in data 20 aprile 2015, come avrebbe potuto essere dimostrato se fossero state ammesse la prove orali. In ragione dell'ammontare di tale debito appariva



evidente che [REDACTED] [REDACTED] non fosse in grado di pagarlo con il suo modesto reddito.

Chiedono quindi l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado e non ammesse.

I motivi di cui è opportuna la trattazione congiunta essendo attinenti a profili strettamente connessi, in quanto relativi alla prova della esenzione da revocatoria di cui all'art 2901 comma III c.c., sono infondati.

Va preliminarmente sottolineato che sulla parte che deduce l'irrevocabilità della vendita a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, incombe l'onere di provare che la vendita sia necessaria per l'adempimento di un debito scaduto, avendo la Cassazione sottolineato che *“Il principio che precede si giustifica con la considerazione che la finalizzazione del pagamento all'estinzione di un debito scaduto — e di qui, quale atto dovuto, anche la vendita strumentale a detto pagamento — si colloca dal versante dei fatti impeditivi all'accoglimento della revocatoria, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione del secondo comma dell'articolo 2697 c.c., la relativa prova — una volta provato dall'attore il fatto costitutivo grava sul convenuto in revocatoria.”* (Cass.17766/2016).

Innanzitutto deve essere sottolineato che non è stato provato l'assunto secondo cui in data 28 aprile 2016, in cui è stato stipulato l'atto di



compravendita, il debito scaduto fosse pari all'intero importo residuo e non alle rate scadute, peraltro contestato da parte dell' appellata.

La difesa degli appellanti ha dedotto che la banca aveva intimato la messa in mora ed aveva minacciato di promuovere l'esecuzione immobiliare : tuttavia si deve prendere atto che con la raccomandata datata 3 gennaio 2015, dimessa come doc 3 dei convenuti , [REDACTED] , premesso che il rapporto presentava un debito residuo pari ad € 195.476,00 in line capitale, e che vi erano rate scadute a partire dal 30.6.2014, sollecitava il pagamento delle 7 rate scadute per l'importo di € 4.462,86 alla data del 13 gennaio 2015.

Il doc 13 , datato 16 gennaio 2015, riguarda le medesime rate.

Non sono state infatti dimesse missive successive, né tanto meno la dichiarazione della Banca di risoluzione del contratto di mutuo con conseguente decadenza dal beneficio dal termine, che avrebbe legittimato la richiesta di pagamento dell'intero debito.

Deve inoltre rilevarsi la inammissibilità dei capitoli dedotti su tali circostanze: il capitolo 3 è diretto alla conferma del citato documento 3 già in atti; mentre il capitolo 4 (- *“ Vero che all'inizio dell'anno 2016, con la decadenza dal beneficio del termine, la [REDACTED] aveva minacciato l'esecuzione forzata sul bene immobile garantito da ipoteca, sulla base del residuo debito indicato nel piano di ammortamento che mi si rammostra*



quale documento n. 4”) è generico nella formulazione relativamente alla data ed alle modalità con cui sarebbe stata formulata la dedotta minaccia di esecuzione forzata da parte della Banca ed inoltre demanda ai testimoni e di confermare “ la decadenza dal beneficio del termine” e quindi pronunciarsi sugli effetti giuridici della iniziativa dell’istituto di credito ; infine il capitolo 5 implica la formulazione di giudizi ed è generico nella formulazione (“ Vero che la signora ██████████ per evitare la messa all’asta, aveva chiesto aiuto al marito signor ██████████, in regime di separazione dei beni, al fine di estinguere il debito rendendosi acquirente della casa coniugale).

Non essendo stata acquisita la prova che, alla data in cui è stato stipulato l’atto di compravendita (28 aprile 2016), il rapporto fosse stato risolto con conseguente decadenza dal beneficio del termine per l’intero importo residuo, deve convenirsi con il Tribunale che il debito scaduto era costituito dalle rate maturate a tale data e non pagate, di cui invero la difesa degli appellanti non ha fornita una indicazione specifica. Pertanto, la scelta della ██████████ di vendere l’immobile al fine di acquisire le somme necessarie ad estinguere il mutuo deve ritenersi discrezionale e non necessaria.

Sotto altro profilo, come evidenziato dal Tribunale, è mancata l’allegazione nonché la prova dei redditi percepiti all’epoca dalla venditrice, nonostante tale dato fosse indispensabile per invocare il disposto dell’art 2901 co III c.c., la cui applicazione , secondo una costante e consolidata interpretazione



della suprema Corte richiede che l'atto *“rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca”*(Cass 8992/ 2020).

Va rilevato che la stessa indicazione dei redditi percepiti è stata formulata in modo poco specifico, essendo stato fatto riferimento ad una attività come procacciatrice di affari, non meglio specificata, svolta dal 2014 ed alla insufficienza dei relativi proventi a fare fronte alle rate del mutuo, in presenza di obblighi di assistenza familiare nei confronti della madre. Deve rilevarsi inoltre la inammissibilità dei capitoli 7), 8), 9), con cui la difesa vorrebbe provare tali circostanze, in quanto sono stati formulati nei termini generici che ricalcano la allegazione difensiva, essendo richiesto ai testi di confermare che la ██████████ *“non aveva altre risorse”* in quanto intestataria solo dell'immobile poi oggetto di vendita; e che *“tra l'anno 2014 e l'anno 2020 aveva aperto una partita iva come procacciatrice d'affari, ma il reddito ricavato da questa attività è servito per cercare di aiutare la propria famiglia, in particolar modo la madre”*.

Al contempo, come rilevato in sentenza, la difesa di parte appellante non ha fornito alcun riscontro documentale alle proprie tesi, non essendo state dimesse le dichiarazioni dei redditi né altra documentazione attestante la situazione reddituale.



Non sussistono inoltre i presupposti per accogliere le richieste di acquisizione di tali dichiarazioni ai sensi dell'art 210 c.,p.c. in ragione della novità della istanza che non era stata proposta dalla parte nelle memorie ex art 183 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Non possono, infatti, gli appellanti valorizzare eventuali istanze istruttorie proposte dalla controparte in primo grado e non reiterate nel presente.

Solo per completezza di motivazione, va inoltre ricordato come “ *L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (Cass 31251/2021).* ”

Mentre, nello specifico, la richiesta è inequivocabilmente diretta a colmare una carenza probatoria.

Va infine ricordato come l'esercizio del potere di richiedere d'ufficio alla PA informazioni scritte di cui all'art 213 c.p.c. costituisca una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità (Cass 34158/2019); ma non se ne ravvisano i



presupposti, in quanto si tratta delle dichiarazioni dei redditi della stessa parte che ha sollecitato l'acquisizione, senza tuttavia fornire la prova di averle presentate.

Conclusivamente, dal momento che, in assenza di gravame da parte degli appellanti, è accertata con efficacia di giudicato la esistenza dei presupposti di cui all'art 2901 c.p.c. per l'accoglimento della azione revocatoria, deve concludersi che, a fronte della mancata dimostrazione della ricorrenza della esenzione di cui al comma III, va respinto l'appello, con conferma della impugnata sentenza.

Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese del grado liquidate come da nota spese della appellata, in misura conforme al DM 147/2022 con riguardo allo scaglione dichiarato, in misura inferiore ai valori medi

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello avverso la sentenza n 959/2022 del Tribunale di Brescia

Condanna gli appellanti, in solido a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro € 1.029,00 per la “fase di studio”, euro € 729,00 per la “fase introduttiva” ed euro € 1.753,00 per la “fase decisoria”,



oltre spese generali 15%, IVA e CAP accessori di legge.

Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti in solido

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello

